



**feneal - uil**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
LAVORATORI EDILI AFFINI  
E DEL LEGNO

**FILCA**  
FEDERAZIONE  
ITALIANA  
LAVORATORI  
COSTRUZIONI  
E AFFINI

 **CISL**

**FILLEA-CGIL**  
**TERRITORIALE**  
**SONDRIO**



Federazioni Territoriali Lavoratori Edili, Legno e Materiali da Costruzione della Provincia di Sondrio

**SONDRIO 17 febbraio 2011**

**Piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale  
dell'Edilizia per i dipendenti delle Imprese edili e affini  
della Provincia di Sondrio**

**PREMESSA**

Sondrio è l'unica tra le Province Lombarde con un territorio completamente Alpino, con difficoltà di collegamenti stradali, di trasporti, di lavori in montagna ed alta montagna, ai quali si aggiungono i periodi di chiusura cantiere per neve e gelo con la quasi totale cessazione di attività nel periodo invernale, queste difficoltà gravano sul settore e di conseguenza sui lavoratori.

Per questo il CIPE, può interpretare e rispondere correttamente alle peculiarità territoriali e riveste una grande importanza per i lavoratori e le Imprese dell'edilizia Provinciale.

Sono necessarie per questo relazioni Sindacali Bilaterali Territoriali moderne e responsabili, che contribuiscano a rilanciare il settore delle Costruzioni e di conseguenza l'occupazione.

- **Responsabilità Sociale:** i nostri Enti Bilaterali dovrebbero realizzare un Bilancio Sociale, per rendere pubblica e trasparente l'attività a tutti i soggetti "portatori di interessi" .
- **Sviluppo e legalità:** Visto la tematica che ci accomuna, proponiamo di trovare un percorso e programma comune, tra forze sociali e istituzionali per la promozione della legalità e Giustizia.
- **Edilizia ecocompatibile :** Sosteniamo la realizzazione di nuove costruzioni e ristrutturazioni di case e palazzi anche e soprattutto pubblici, con caratteristiche di alta efficienza energetica (come nuova sede Cassa Edile Esfe).  
La creazione di qualità e professionalità con la formazione sulle tematiche dello sviluppo ecocompatibile.

Per rilanciare il settore vanno perseguiti gli obiettivi comuni degli Stati Generali, a livello locale vanno trovate congiuntamente le possibili soluzioni provinciali .

La logica che guida le nostre richieste e la nostra azione negoziale mette insieme regolarità, sicurezza, qualità e sviluppo sostenibile.

Proponiamo pertanto che il tema della legalità e giustizia sia posto come pre condizione allo sviluppo sostenibile e possa trovare elementi di riferimento nelle premesse del Contratto Provinciale.

Definendo possibili procedure, regole e buone prassi territoriali capaci di agganciarsi agli strumenti che il CCNL già definisce.

## OSSERVATORIO

Rendere operativo e funzionale l' Osservatorio Provinciale di settore

- Promuovere iniziative e azioni verso le stazioni appaltanti per dare piena attuazione all'applicazione dei contratti e del DURC.
- Con la messa in rete delle Casse Edili e la notifica preliminare online in Lombardia, proponiamo di attivare a Sondrio un protocollo d'intesa tra soggetti del settore anche Artigiani e i preposti alla vigilanza per la trasparenza negli Appalti e soprattutto nella catena infinita dei sub-appalti e lavoratori a Partita Iva.
- **Mercato del lavoro:**  
Sostenere la formazione e definire un libretto formativo professionale, rendere operativo lo sportello in Cassa Edile per mettere in campo vere Politiche Attive che incrocino la domanda e l'offerta di lavoro .

## **ESFE**

- Si chiede il continuo impegno comune nella formazione per sicurezza e regolarità,
- Per gli RLS si chiede la possibilità di avvalersi di tecnici esterni negli incontri periodici in azienda.
- Permettere anche a lavoratori in Cigo, Cigs, In Deroga, disoccupati o in mobilità , di partecipare alla formazione per ottenere i Patentini, ponteggio, gru, ecc.
- Per i lavoratori Immigrati migliorare la comunicazione durante la formazione con traduzioni;
- Indumenti di lavoro, modifica delle ore per diritto fornitura;
- Decoro e igiene nei cantieri, garantire la presenza dei presidi igienici necessari.
- Creare un sistema premiale per le imprese virtuose sulla sicurezza.

## **CASSA EDILE**

Sempre di più la Cassa Edile si conferma attraverso la Contrattazione Territoriale, strumento di Sostegno Sociale per Imprese, Lavoratori e loro Famiglie, chiediamo per questo;

- Uno sportello interno alla Cassa Edile, per agevolare i lavoratori Edili in cerca di una occupazione adatta alla professionalità acquisita, aiutando nel contempo i datori di lavoro ad individuare personale competente e qualificato.
- Convenzione tra la cassa edile ed i CAF di CGIL, CISL, UIL affinché i lavoratori abbiano il rimborso delle spese che sostengono per effettuare la dichiarazione dei redditi.
- Prestazioni con la compatibilità delle risorse, per omogenizzare e riequilibrare le prestazioni, potenziando quelle più vicine ai bisogni dei lavoratori e loro famiglie si chiede l'incremento;
- Assegno funerario (ora 258,00 più 103,00 per ogni familiare a carico);
- Superamento carenza malattia anche per i primi tre giorni ;
- Carenza Infortunio 2°, 3°, 4° ( ora a 76 euro lordi fissi );
- Concorso spese per protesi e cure dentarie;
- Concorso spese per protesi oculistiche;
- Contributo handicap psichici o fisici: (rivedere ore per accedere)
- Soggiorno marino;

- Cure termali;
- Sussidi straordinari;
- Premio ingresso;
- Premio fedeltà.

Nuove prestazioni;

- Sostegno al reddito per i lavoratori che a causa di malattie o infortuni lunghi o che non possono rientrare nel settore ( esempio recupero degli A.N.F. che si perdono dal 3° mese in poi dell'infortunio),
- Sostegno per rette asili nido,
- Sostegno alla natalità,
- Borse di studio, con sostegno alla scolarizzazione con rimborsi spese didattiche: scuole elementari; medie inferiori ; medie superiori; università .

## **CONTRATTAZIONE PROVINCIALE**

Adeguamenti per;

- Trasporti (uso auto propria);
- Mensa;
- Trasferta , extra provincia per chi rimane fuori casa tutta la settimana;
- Nuova Elemento Variabile della Retribuzione di Settore, (EVR). Con parametro Provinciale tra formazione e calo infortuni con pagamento mensile.

-----  
-----

Per nostro uso interno:

Rispetto sull'anticipo della cig ordinaria per neve e gelo, come da Art. 9 CCNL Edili Industria e Art. 12 CCNL Edili Artigiani (Sospensione e riduzione di lavoro) e da Legge 6 agosto 1975, n. 427 art. 2, 4° e 5° comma.

## CCNL ARTIGIANI Art. 15

### (Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.)).

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'Elemento variabile della retribuzione.

L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

#### *Dichiarazione comune*

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore.

#### Art. 50

Agli impiegati è corrisposto mensilmente un Elemento variabile della retribuzione così come previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 15. Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

#### *Dichiarazione comune*

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nel premio di produzione.

Art. 42

(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
- b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;

p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente c.c.n.l.;

q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;

r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;

2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;

3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati:

- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;

- dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;

- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;

- ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello territoriale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima fissata dalle Associazioni nazionali contraenti, la percentuale di E.v.r. che avrà validità triennale.

Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi di cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dei quanto definito a livello territoriale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello territoriale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

#### *Dichiarazione a verbale*

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

## CCNL INDUSTRIA Art.12

### (Elemento variabile della retribuzione)

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

#### *Nota a verbale*

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

#### *Dichiarazione congiunta*

L'ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

## Art. 38 (Accordi locali)

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con validità triennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
- f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente c.c.n.l.;
- g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lett. f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa edile;
- 2) monte salari denunciato in Cassa edile;
- 3) ore denunciate in Cassa edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.

Un solo ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali fissano a livello nazionale, la percentuale di EVR con validità triennale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
- 2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;

- 3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
- 4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
- 5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- 6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
- 7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
- 8) alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

#### *Dichiarazione a verbale*

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

#### **Allegato 4 Art. 46 (Elemento variabile della retribuzione)**

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

#### *Nota a verbale*

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

#### *Dichiarazione congiunta*

L'ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.